



Cond. 115

IL TRIBUNALE DI LECCO

Prima sezione

nelle persone dei magistrati:

- Dott. Giampiero Serangeli	presidente
- Dott. Salvatore Catalano	giudice
- Dott. Pietro Spera	giudice rel.

oooooooo

sull'istanza di conversione di fallimento in amministrazione straordinaria, *ex art. 82*, 2° comma, depositata il 22/10/02 dal Commissario straordinario della **COSTAFERROVIARIA s.p.a.**, con sede a Costamasnaga, Via IV Novembre.

letti gli atti ed i documenti allegati ed, in particolare, le relazioni *ex art. 84*, 2° comma, D. Lgs. 270/99 del Commissario giudiziale della COSTAFERROVIARIA s.p.a. nonché dei curatori dei fallimenti COSTAMECCANICA s.p.a. e COSTAMASNAGA s.p.a. ed il parere depositato dal Ministero delle attività produttive il 18/12/02, *ex artt. 84*, 3° comma, e 29 del medesimo decreto;

rilevato:

- che tutte e tre tali società appartengono al medesimo gruppo, secondo la definizione di cui all'art. 80, dato che la COSTAMASNAGA controlla direttamente sia la COSTAFERROVIARIA, società sottoposta alla "procedura madre" (art. 80, lett. b, n. 1), sia la COSTAMECCANICA (art. 80, lett. b, n. 2);
- che ricorrono le condizioni di cui all'art. 84, 1° comma, dato che il decreto di ammissione della COSTAFERROVIARIA alla procedura di amministrazione straordinaria (13/8/02) è successivo alla dichiarazione di fallimento sia della COSTAMECCANICA (4/7/02), sia della COSTAMASNAGA (22/7/02);
- che la liquidazione dell'attivo delle società fallite non è terminata;

- che l'art. 81, prevede, tra l'altro, l'ammissione delle imprese del gruppo all'amministrazione straordinaria, anche qualora non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, *"quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo"*;
- che, come emerge dalle relazioni depositate,:
 - COSTAFERROVIARIA e COSTAMECCANICA – oltre ad essere, come già sopra visto, controllate al 100% da COSTAMASNAGA – erano soggette alla direzione comune esercitata dalla *holding*;
 - COSTAFERROVIARIA è affittuaria dell'azienda COSTAMECCANICA;
 - COSTAMASNAGA è proprietaria dell'area sulla quale insiste lo stabilimento COSTAMECCANICA;
 - COSTAMASNAGA è proprietaria di immobili ricompresi nel perimetro aziendale di COSTAFERROVIARIA;
 - presso la *holding* COSTAMASNAGA erano accentrati tutti i servizi generali e le funzioni amministrative;

ritenuto, pertanto:

- che la gestione unitaria dell'insolvenza del gruppo consentirebbe la cessione unitaria del complesso aziendale ed immobiliare, con presumibili benefici anche per la prosecuzione dell'attività produttiva e per il mantenimento dei livelli occupazionali;
- che, in conclusione, sussistano i presupposti e le condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo dichiarate fallite, COSTAMASNAGA e COSTAMECCANICA;

rilevato che il commissario straordinario della COSTAFERROVIARIA, i curatori dei fallimenti COSTAMASNAGA e COSTAMECCANICA nonché il Ministero delle Attività produttive hanno, tutti, espresso parere favorevole alla conversione di tali fallimenti nell'amministrazione straordinaria;

rilevato che, ex art. 85, *"Alla procedura di amministrazione straordinaria sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre (...)"*;

visti gli artt. 80 e segg. del D. Lgs. n. 270/99;


P.Q.M.

converte in amministrazione straordinaria il fallimento delle società
COSTAMASNAGA s.p.a., con sede a Costa Masnaga, Via IV Novembre, e
COSTAMECCANICA s.p.a., con sede a Costa Masnaga, Via Resegone 1.

Manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni ed affissioni.

Lecco, 20/12/02

Il presidente



TRIBUNALE DI LECCO
Depositato in Cancelleria
oggi 20 DIC. 2002
IL CANCELLIERE

